



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 03.11.2023

Info/176.23/INTERPELLO AMBIENTALE: rifiuti da bonifiche e EoW/Sottoprodotti

**INTERPELLO AMBIENTALE:**  
**RIFIUTI DA BONIFICHE E EOW/SOTTOPRODOTTI**

Attraverso il consueto strumento dell'interpello ambientale il MASE ha risposto a **due quesiti di ordine generale sulla possibilità di far cessare la qualifica di rifiuto a materiali derivanti da trattamento di rifiuti conformi alle CSR o alla CSC** e, in particolare, se:

1) nell'ambito di interventi di bonifica di siti contaminati, i materiali originati dal trattamento effettuato mediante impianto mobile di "soil washing" da autorizzare ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 possano cessare la qualifica di rifiuti ai sensi dell' art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006 qualora rispettino le CSR stabilite dal progetto di bonifica approvato;

2) se possano cessare la qualifica di rifiuti i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti, ad esempio con codice EER 17 05 04, sottoposti a lavorazioni quali cernita/selezione, riduzione volumetrica, vagliatura, oppure "soil washing", biorisanamento, desorbimento termico, ecc. che, oltre alle caratteristiche previste dalle norme UNI e dal test di cessione previsti dal D.M. 152/2022, abbiano valori di contaminazione conformi alla colonna A) o alla colonna B) della tabella 1 all'allegato V alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 in base alla destinazione d'uso del sito dove i materiali verranno impiegati.

Il MASE ha risposto quanto segue:

- Il primo quesito riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del' art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, di terre originate dal trattamento di lavaggio qualora tali terre rispettino le CSR stabilite dal progetto di bonifica approvato.

In particolare, l'impianto mobile di cui trattasi effettua sul terreno contaminato operazioni di decontaminazione finalizzate a ricondurre ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni di soglie di rischio (CSR) il terreno stesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel progetto autorizzato

Pertanto, il caso prospettato sembra riguardare "interventi ex-situ on site con movimentazione e rimozione dei materiali e suolo inquinato, ma **con trattamento nell'area del sito stesso e possibile riutilizzo**" come definiti nell'Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006. Tale intervento è finalizzato ad operazioni di disinquinamento per eliminare e/o ridurre le sostanze inquinanti presenti nel suolo e pertanto tale trattamento dei terreni contaminati effettuato nell'ambito del progetto di bonifica non appare riconducibile ad un'operazione di gestione dei rifiuti.

In tal senso **non appare possibile attribuire la qualifica di "end of waste" a tali materiali in quanto la loro eventuale qualifica come rifiuto non rileva finché sono gestiti all'interno del progetto di bonifica.**

Infatti la loro ricollocazione nel sito in bonifica, così come il trattamento, deve essere prevista espressamente dal Progetto di Bonifica la cui approvazione costituisce l'autorizzazione al

trattamento e all'utilizzo in loco. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori”.

In ultima analisi il MASE ritiene che i due procedimenti, di bonifica e per la cessazione della qualifica di rifiuto, vadano tenuti distinti nel senso che l'applicazione dell'uno esclude il ricorso all'altro per il medesimo oggetto.

- Con il secondo quesito la provincia di Novara chiede se possano cessare la qualifica di rifiuti i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti, ad esempio con codice EER 17 05 04, sottoposti a lavorazioni quali cernita/selezione, riduzione volumetrica, vagliatura, oppure “soil washing”, biorisanamento, desorbimento termico, ecc. che, oltre alle caratteristiche previste dalle norme UNI e dal test di cessione previsti dal D.M. 152/2022, abbiano valori di contaminazione conformi alla colonna A) o alla colonna B) della tabella 1 all'allegato V alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 in base alla destinazione d'uso del sito dove i materiali verranno impiegati.

In merito a questo quesito, per come lo stesso è formulato, **non appare possibile valutare se quanto in esso indicato sia riconducibile all'ambito di applicazione di cui al Decreto 27 settembre 2022, n. 152, recante il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale**

Bisognerebbe altresì valutare quanto dovrebbero riportare le autorizzazioni caso per caso.

**In conclusione i materiali conformi alla sola Tabella B non possono essere considerati EoW, in quanto, in linea generale, non è possibile considerare come materia prima “una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d'uso del sito in cui deve essere utilizzata.”**

Considerazioni diverse si potrebbero fare nel caso in cui il materiale, soddisfacendo i requisiti di cui all'art. 184-bis, possa essere qualificato come **sottoprodotto**.

Si rappresenta che il D.P.R. n. 120/2017 recante “Disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo” regola la gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come **sottoprodotti** ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare nell'art. 2 del medesimo decreto sono definite terre e rocce da scavo “il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera” dove per opera si intende “il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica.

Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.” **Pertanto è possibile qualificare le terre come sottoprodotti se, oltre a soddisfare tutti i requisiti previsti dall'art. 184-bis, le attività dalle quali sono generate le terre e rocce da scavo rientrano fra quelle definite come “opere” ai sensi del D.P.R. n. 120/2017 tra le quali però non sono ricompresi gli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente ed operativa.**

Per gli interessati si rimanda in allegato la risposta all'interpello del MASE , anche su:

<https://www.mase.gov.it/pagina/interpelli-ambientali-su-economia-circolare>